



# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

Indice

## **Capitolo I Amministrazione e sorveglianza**

Art. 1	Definizione
Art. 2	Amministrazione e sorveglianza
Art. 3	Piano regolatore e registri
Art. 4	Custode affossatore

## **Capitolo II Inumazioni e esumazioni**

### In campi comuni

Art. 5	Autorizzazione
Art. 6	Inumazioni
Art. 7	Orario e tipo di bara
Art. 8	Ordine di inumazione

### In loculi cinerari

Art. 9	Concessione
Art. 10	Diritto di concessione
Art. 11	Urne cinerarie
Art. 12	Deposizione delle urne

Art. 13	Ossario
---------	---------

### Esumazioni

Art. 14	Consenso
Art. 15	Esumazioni ordinarie
Art. 16	Esumazioni straordinarie

## **Capitolo III Edilizia**

Art. 17	Suddivisione cimitero
Art. 18	Bordure
Art. 19	Domanda di concessione
Art. 20	Dimensioni
Art. 21	Proprietà e manutenzione
Art. 22	Defunti benemeriti
Art. 23	Epitaffi su loculi
Art. 24	Fiori e sempreverdi
Art. 25	Esecuzione dei lavori
Art. 26	Lavori in giorni festivi
Art. 27	Orario di apertura
Art. 28	Spurgo
Art. 29	Responsabilità del Comune

**Capitolo IV**

**Concessioni e tasse**

Art. 30

Tasse per concessioni

Art. 31

Domande di concessione

Art. 32

Diritto personale

**Capitolo V**

**Disposizioni finali**

Art. 33

Facoltà del municipio

Art. 34

Contravvenzioni

Art. 35

Altre disposizioni

Art. 36

Entrata in vigore

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

### CAPITOLO I AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

*Articolo 1*  
*Definizione* Il cimitero del Comune di Mergoscia sorge al mappale no. 551 RFD di proprietà comunale. È il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento

*Articolo 2*  
*Amministrazione e sorveglianza* L'amministrazione e la sorveglianza del cimitero compete al Municipio, il quale veglia affinché vengano osservate tutte le disposizioni legali vigenti in materia.

*Articolo 3*  
*Piano regolatore e registri* Il Municipio allestisce il piano regolatore del cimitero che resterà nell'archivio comunale, unitamente al registro delle inumazioni, sul quale sono iscritti i dati anagrafici dei defunti.

*Articolo 4*  
*Custode*  
*Affossatore* Il Municipio nomina ogni 4 anni il custode il quale:  
a) provvede alla manutenzione e pulizia del cimitero;  
b) sorveglia i lavori dei privati per la costruzione di tombe e posa di lapidi o monumenti;  
c) comunica al Municipio qualsiasi atto di trasgressione o di danneggiamento;  
d) esegue tutte le mansioni che gli sono affidate dal Municipio.

Lo scavo delle fosse è eseguito da una ditta incaricata dal Municipio. Questa deve prestare la sua opera nella tumulazione dei feretri e nell'esumazione delle salme. Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati e i dimoranti nel comune.

### CAPITOLO II INUMAZIONI E ESUMAZIONI

#### In campi comuni

*Articolo 5*  
*Autorizzazione* Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati nel cimitero solo con l'autorizzazione del Municipio in conformità con i disposti del presente regolamento.

*Articolo 6*  
*Inumazioni* Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di:  
a) persone decedute nella giurisdizione comunale;  
b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, nonché di attinenti;  
c) persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;

d) persone i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli) sono domiciliati a Mergoscia oppure se nel Cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi.

*Articolo 7  
Orario e  
Tipo di bara*

Le inumazioni devono essere eseguite fra le ore 09.00 e le ore 18.00. Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. È obbligatorio l'utilizzo di bare in legno dolce. Ogni area può ospitare una sola salma, salvo il caso di madre e figlio decessi all'atto del parto.

*Articolo 8  
Ordine di  
Inumazione*

L'occupazione delle fosse, escluse le inumazioni nelle tombe di famiglia e nei loculi cinerari e ossari deve seguire il numero progressivo da 1 a 100. Per la designazione numerata delle fosse il Municipio ha la facoltà di servirsi di placche metalliche o colonnine.

La disposizione dei posti viene determinata dal Municipio e deve, di regola, essere in ordine progressivo. È esclusa la scelta del posto.

### **In loculi cinerari**

*Articolo 9  
Concessione*

La concessione di un loculo è subordinata a domanda scritta al Municipio. La concessione è trentennale e rinnovabile per ulteriori 20 anni ed è soggetta alla tassa prevista dall'art. 30 del presente regolamento. Nel caso vengano collocate più urne la data di scadenza è quella della prima concessione. La concessione non può essere prenotata.

*Articolo 10  
Diritto di  
concessione*

Nei loculi cinerari sono collocate le ceneri delle persone decedute e fruitori del diritto di cui all'art. 6. Ogni loculo può contenere al massimo due urne, a condizione che fra i due defunti sussista un grado di parentela, che dev'essere specificato al momento della richiesta. Al momento del deposito della seconda urna verrà prelevata la relativa tassa prevista dall'art. 30 del presente regolamento.

*Articolo 11  
Urne cinerarie*

Le urne devono essere sigillate ermeticamente e possono contenere le ceneri di una sola salma. Le spese sono a carico dei concessionari.

*Articolo 12  
Deposizione  
delle urne*

Le urne cinerarie possono essere deposte;  
a) negli appositi loculi destinati a tale scopo;  
b) interrata in una tomba già esistente di un parente, fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura;  
c) Nella tomba possono essere depositate al massimo 4 (quattro) urne. Il deposito e l'interramento di urne cinerarie è a completo carico dei richiedenti. È esclusa la deposizione di urne sulle tombe.

## Ossario

*Articolo 13  
Ossario* L'ossario comune, nell'atrio della cappella principale, riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente in seguito a spurgo del cimitero.

## Esumazioni

*Articolo 14  
Consenso* Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

*Articolo 15  
Esumazioni  
ordinarie* Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni, di regola dopo la scadenza della concessione, minimo 20 anni. In questo caso le spese sono a carico del comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

*Articolo 16  
Esumazioni  
straordinarie* Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:

- a) necessità di sistemazione del cimitero
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria
- c) dietro domanda motivata della famiglia
- d) è vietato lo spostamento di salme all'interno del cimitero

Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità. Esse devono aver luogo alla presenza di un medico delegato dal Comune e di un delegato municipale. Le spese sono a carico dei richiedenti.

## CAPITOLO III EDILIZIA

*Articolo 17  
Suddivisione  
cimitero* Il cimitero è suddiviso come segue:

- a) campi comuni per le sepolture di adulti e fanciulli
- b) colombario di loculi per urne cinerarie e ossarie

*Articolo 18  
Bordure* Sulle fosse comuni è d'obbligo il collocamento di bordure. Non sono permesse cancellate in ferro.

*Articolo 19  
Domanda di  
concessione* Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura, deve essere presentata domanda scritta al Municipio, accompagnata dai relativi disegni in doppio, in scala 1:10, indicanti le misure, il testo delle iscrizioni e il materiale che si intende adoperare. La posa di una semplice croce in legno è esente da domanda di concessione. Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal municipio.

*Articolo 20*  
*Dimensioni*

Le tombe dei campi comuni devono avere le seguenti dimensioni:

- a) lunghezza m 1.80 ; per bambini m 1.50  
 b) larghezza m 0.80 ; per bambini m 0.60  
 c) profondità m 1.80 ; per bambini m 1.50

d) distanza fra tombe m 0.40

e) per monumenti

- altezza massima m 1.20
- larghezza m 0.80
- lunghezza m 1.80

Le salme che, a causa di trasporti da altro Cantone o dall'estero o causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nel campo comune, a una profondità di m 2,20.

Le tombe di famiglia e cappelle mortuarie non potranno contenere più di 6 loculi disinterrati. L'estetica, la volumetria e le dimensioni dovranno uniformarsi alle costruzioni adiacenti, con speciale riferimento all'altezza massima dal viale centrale.

*Articolo 21*  
*Proprietà e*  
*manutenzione*

I monumenti, le lapidi, le croci od altro ricordo funebre che venisse collocato nel cimitero resta per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione ordinaria. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi.

Nel caso di abbandono di tombe o di estinzione della famiglia, il municipio può decretare la scadenza della concessione e disporre dei monumenti o manufatti.

*Articolo 22*  
*Defunti benemeriti*

Il Comune collocherà e provvederà a sue spese alla manutenzione dei monumenti, lapidi o cappelle mortuarie dei benefattori.

*Articolo 23*  
*Epitaffi su*  
*loculi*

Sulle lastre di chiusura dei loculi cinerari è permessa l'applicazione di foto e l'iscrizione, che sarà eseguita con lettere in metallo (ottone o ottonate) tutte uniformi nel carattere e grandezza. Le spese sono a carico degli interessati.

*Articolo 24*  
*Fiori e*  
*sempreverdi*

Sopra le tombe sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.00. E' vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate.

*Articolo 25*  
*Esecuzione dei*  
*Lavori*

Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero. Sono autorizzati unicamente lavori di rifinitura, di restauro e di manutenzione, che per loro natura non possono essere eseguiti altrove.





*Rinnovo concessione per occupazione loculi, una volta  
scaduta la prima concessione trentennale*

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| a) domiciliati e dimoranti       | Fr. 200.- |
| b) attinenti                     | Fr. 300.- |
| c) altri casi art. 6 cpv. c), d) | Fr. 400.- |

*Assistenza ad esumazioni* Fr. 200.--

*Esumazione non richiesta dal municipio  
ma autorizzata dall' autorità cantonale* Fr. 200.--

*Articolo 31  
Domande di  
concessione*

Per l'ottenimento di una concessione o per il suo rinnovo deve essere inoltrata istanza scritta al Municipio. Per ogni concessione dovrà essere designato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

*Articolo 32  
Diritto personale*

Qualsiasi concessione non costituisce diritto di proprietà del terreno bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo, le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

## **CAPITOLO V**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 33  
Facoltà  
del municipio*

È facoltà del municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concesso quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

In questo caso il municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del comune.

*Articolo 34  
Contravvenzioni*

Il municipio punisce le infrazioni al presente regolamento con la multa fino a Fr. 10'000.--, riservata l'azione civile e penale.

*Articolo 35  
Altre disposizioni*

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni delle vigenti leggi o regolamenti cantonali.

È data inoltre facoltà al municipio di decidere volta per volta e provvedere nel miglior modo, come l'igiene, il decoro o l'ordine pubblico richiedono.

*Articolo 36  
Entrata in vigore*

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale di Mergoscia, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 310/2018 del 24 ottobre 2018.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:



Giaele Ghisla



La Segretaria:



Claudia Richina

Approvato dall'Assemblea comunale nella seduta del 26 novembre 2018.

**Per l'Assemblea Comunale**

Il Presidente:



Moreno Wildhaber

La Segretaria:



Claudia Richina

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 16 gennaio 2019 (inc. n. 153-RE-14879)